

ISSN 2283-6527

Estratto

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO diretta da ALIS VIGNUDELLI

# LO STATO

Mucchi Editore



RIVISTA SEMESTRALE DI  
SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO

*diretta da*  
ALJS VIGNUDELLI

ANNO VIII - NUMERO 15 (LUGLIO 2020 - DICEMBRE 2020)



Mucchi Editore

## COMITATO DI REDAZIONE

FEDERICO PEDRINI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

LUCA VESPIGNANI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

TOMMASO BARBIERI

(Università di Parma)

VALERIA BORTOLOTTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

MATTEO CALDIRONI

(*Alma Mater* - Università di Bologna)

ELENA CAPPELLINI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

VALENTINA CAVANI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ILARIA DRAGHETTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SIMONE FRANZONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

GIULIA MINA

(Università di Parma)

FEDERICA VERSARI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SILVIO ROBERTO VINCETI

(Università di Parma)

## COMITATO SCIENTIFICO

ROBERT ALEXY (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Germania)

GUIDO ALPA (Sapienza Università di Roma, Pres. Ass. Civilisti Italiani - Italia)

ANTONIO BALDASSARRE (Luiss Guido Carli di Roma, Pres. em. Corte Cost. - Italia)

MAURO BARBERIS (Università di Trieste - Italia)

SERGIO BARTOLE (Università di Trieste, Pres. em. AIC - Italia)

CESARE MASSIMO BIANCA† (Sapienza Università di Roma - Italia)

SCOTT BREWER (Harvard University, Cambridge, MA - USA)

JÜRGEN BRÖHMER (Murdoch University, Perth - Australia)

PIERRE BRUNET (Université Paris Ouest - Francia)

AGOSTINO CARRINO (Università di Napoli Federico II - Italia)

ANTONIO D'ATENA (Università di Roma Tor Vergata, Pres. em. AIC - Italia)

BIAGIO DE GIOVANNI (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Italia)

MARIO DOGLIANI (Università di Torino - Italia)

HORST DREIER (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Pres. em. VDSRL - Germania)

GIUSEPPE DUSO (Università di Padova - Italia)

TIMOTHY ENDICOTT (Dean of the Faculty of Law, University of Oxford - Regno Unito)

LAWRENCE M. FRIEDMAN (Stanford Law School - USA)

ROBERTO GARGARELLA (Universidad de Buenos Aires - Argentina)  
LECH GARLICKI (Uniwersytet Warszawski, già giudice costituzionale - Polonia)  
RICCARDO GUASTINI (Università di Genova - Italia)  
JUAN CARLOS HENAO (Universidad Externado de Colombia, Pres. em. Corte Cost. - Colombia)  
CARLOS-MIGUEL HERRERA (Université de Cergy-Pontoise - Francia)  
HASSO HOFMANN† (Humboldt-Universität zu Berlin - Germania)  
NATALINO IRTI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
MARIO JORI (Università degli Studi di Milano)  
PHILIP KUNIG (Freie Universität Berlin - Germania)  
CHARLES LEBEN† (Université Panthéon-Assas - Francia)  
MASSIMO LUCIANI (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)  
MICHELA MANETTI (Università di Siena - Italia)  
ANDREA MANZELLA (Luiss Guido Carli di Roma - Italia)  
FABIO MERUSI (Università di Pisa - Italia)  
ERIC MILLARD (Université Paris Ouest - Francia)  
GIUSEPPE MORBIDELLI (Sapienza Università di Roma - Italia)  
PÉTER PACZOLAY (Szegedi Tudományegyetem, Pres. em. Corte Cost. - Ungheria)  
ENRICO PATTARO (*Alma Mater*-Università di Bologna - Italia)  
STANLEY L. PAULSON (Washington University, St. Louis, MO - USA)  
PIETRO PERLINGIERI (Università del Sannio, Pres. S.i.s.d.i.c. - Italia)  
GIORGIO PINO (Università degli Studi Roma Tre)  
GERALD J. POSTEMA (University of North Carolina at Chapel Hill, NC - USA)  
GIUSEPPE UGO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma - Italia)  
PIETRO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
GEORG RESS (Universität des Saarlandes, già giudice Cedu - Germania)  
ALBERTO ROMANO (Sapienza Università di Roma - Italia)  
BERND RÜTHERS (Rettore em. Universität Konstanz - Germania)  
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ (Dir. Dep. de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Spagna)  
GINO SCACCIA (Università di Teramo - Italia)  
ANTONINO SCALONE (Università di Padova - Italia)  
PIERANGELO SCHIERA (Università di Trento - Italia)  
FRANCO GAETANO COCA (Sapienza Università di Roma - Italia)  
MICHELE SCUDIERO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. CUN - Italia)  
KURT SEELMANN (Universität Basel - Svizzera)  
EMANUELE SEVERINO† (Università Ca' Foscari di Venezia - Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
FEDERICO SORRENTINO (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)  
SANDRO STAIANO (Università di Napoli Federico II - Italia)  
GIULIANA STELLA (Università di Napoli Federico II - Italia)  
GIUSEPPE TESAURO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. Corte Cost. - Italia)  
KENDALL THOMAS (Columbia Law School New York - USA)  
MICHEL TROPER (Université Paris Ouest - Francia)  
STEPHEN TURNER (University of South Florida, FL - USA)  
RODOLFO VÁZQUEZ (Instituto Tecnológico Autónomo de México - Messico)  
ALJS VIGNUDELLI (Università di Modena e Reggio Emilia - Italia)  
MAURO VOLPI (Università di Perugia, già componente CSM - Italia)  
GÜNTHER WINKLER (Universität Wien, Pres. em. VDStRL - Austria)

## INDICE

### Saggi

ROBERTO BORRELLO, <i>La comunicazione politica in transizione e la persistente centralità della par condicio radiotelevisiva</i> .....	11
AUGUSTO CERRI, <i>Appunti per una storia della giurisdizione costituzionale in Italia. Parte seconda</i> .....	33
PIERLUIGI CHIASSONI, <i>Una teoria dei principi</i> .....	63
CLAUDIO LUZZATI, <i>Il nodo di Kelsen. Ancora liberali nonostante tutto</i> .....	99
FRANCESCO RIMOLI, <i>Emergenza e adattamento sistemico. Sui limiti di resilienza degli ordinamenti democratici. Parte seconda</i> .....	127
ANTONIO RUGGERI, <i>La metamorfosi della giustizia costituzionale in Italia</i> .....	151

### Materiali

FEDERICO PEDRINI, <i>Sul "giuspositivismo giudiziario": un colloquio ritrovato con Klaus Adomeit</i> .....	183
KLAUS ADOMEIT, <i>Il giuspositivismo nel pensiero di Hans Kelsen e di Gustav Radbruch</i> ...	195
ANTONINO SCALONE, <i>Sistema presidenziale o riforma della Costituzione? Carl Schmitt nel crepuscolo di Weimar</i> .....	211
CARL SCHMITT, <i>La situazione politica in Germania</i> .....	225

### Interventi, Note e Discussioni

PAOLO COLOMBO, <i>Beni pubblici, pubblico interesse e tutela dei creditori</i> .....	233
MATTEO COSULICH, <i>La legislazione elettorale trentina, indice della speciale autonomia provinciale</i> .....	253
ALBERTO MELLONI, SALVATORE MILAZZO, <i>Considerazioni e prospettive storico-giuridiche sul recente accordo Santa Sede - Italia in materia di riconoscimento dei titoli ecclesiastici</i> .....	277
VALERIA PIERGIGLI, <i>La Spagna e la pandemia. Riflessioni interlocutorie sulla costituzionalità della dichiarazione dell'estado de alarma</i> .....	291
ANTONINO SCALONE, <i>La residenza protratta e il fantasma della comunità (a proposito della sentenza 44/2020 della Corte Costituzionale)</i> .....	313
FRANCO GAETANO SCOCA, <i>I dispacci tanucciani del 1774 tra assolutismo e illuminismo</i> .....	323
ELISA VALERIANI, <i>L'efficacia dell'azione commissariale in emergenza</i> .....	343

### Cronache extravaganti

TECLA MAZZARESE, <i>Un ciclo di incontri durante la rapida successione dei primi interventi normativi di contrasto alla pandemia. Un'introduzione</i> .....	367
TECLA MAZZARESE, <i>Covid-19 e interventi giuridici per arginarne il contagio. Un groviglio di problemi dei quali tentare un inventario</i> .....	371
PAOLA PAROLARI, <i>Contenimento della pandemia e violenza domestica. Aspetti da non sottovalutare</i> .....	385

ALESSANDRA SCIURBA, <i>Emergenza sanitaria, (in)sicurezza e interventi governativi in materia di immigrazione in Italia</i> .....	395
EMILIO SANTORO, <i>Pandemia e carcere. Lezioni per il futuro</i> .....	407
LORIANA ZANUTTIGH, <i>Atti e strumenti di regolazione dell'emergenza e giusto processo</i> ....	417
MARIO DOGLIANI, <i>Covid 19 e interventi giuridici per arginare il contagio. Quale ruolo ha giocato la teoria dei diritti fondamentali?</i> .....	431

## Maestri del Novecento

GAETANO AZZARITI, <i>Il partigiano Gianni. In ricordo di Gianni Ferrara</i> .....	445
ALJS VIGNUDELLI, <i>Gianni Ferrara, uno scienziato militante dai grandi sentimenti</i> .....	449
MIRYAM IACOMETTI, <i>Paolo Biscaretti di Ruffia: il percorso di un costituzionalista e comparatista</i> .....	453
TOMMASO EDOARDO FROSINI, <i>Era mio padre. Vittorio Frosini giureconsulto e umanista</i> .....	465

## Nel cortile del banano

### Recensioni

AGOSTINO CARRINO, <i>L'altro impero. Max Weber e il lavoro intellettuale come professione</i> ....	479
ENRICO DICIOTTI, <i>Interpretazione senza verità? Lo scetticismo interpretativo in un libro di Pierluigi Chiassoni</i> .....	493
ANNA MARIA NICO, <i>Agevolazioni fiscali, trasparenza e diritti sociali</i> .....	513
ANTONIO RIVIEZZO, <i>La costituzione dello stato</i> .....	521
► LUCA VESPIGNANI, <i>L'Oro del Reno. La Costituzione di Weimar come banco di prova della democrazia liberale</i> .....	541
Schede bibliografiche.....	553

# L'oro del Reno

*La Costituzione di Weimar come banco di prova della democrazia liberale*

di Luca Vespignani\*



**Sommario:** § 1. – L'importanza di Weimar. § 2. – Il clima culturale. § 3. Hans Kelsen e Carl Schmitt: il paradigma di una contrapposizione. § 4. – Una costituzione "postuma" e compromissoria. § 5. – La lezione di Weimar.

AGOSTINO CARRINO, *Weimar. Critica di una Costituzione*, Milano, Mimesis, 2020, pp. 484.

## § 1. – L'importanza di Weimar

La stagione di Weimar rappresenta uno snodo cruciale del costituzionalismo contemporaneo, di cui viene considerata un "laboratorio" imprescindibile anche per la sua contiguità coi totalitarismi della prima metà del Novecento. Ma fin dalle prime pagine del suo saggio<sup>1</sup> Carrino chiarisce di ritenere «limitativo continuare a riflettere secondo un "post festum", guardando a Weimar solo come l'anticipazione della seconda repubblica democratica o come il prodromo della tragedia (l'avvento del nazismo)»<sup>2</sup> e si pone invece l'obiettivo di «capire come e perché la costituzione di Weimar fu un segno di contraddizione che rinviava ad una più profonda difficoltà propria del tempo storico nel quale si colloca, un tempo storico "borghese" già profondamente in crisi, una crisi che toccava la soggettività moderna alle prese con una perdita di fiducia e di coscienza, fiducia in sé stessa e coscienza della funzione "progressiva" che essa si era autoattribuita nella fase rivoluzionaria del proprio avvento»<sup>3</sup>. In altre parole, l'attenzione dell'Autore è rivolta non tanto, sul piano dell'ingegneria costituzionale, allo studio delle soluzioni adottate per quanto concerne i diversi

\* Università degli Studi Modena e Reggio Emilia.

<sup>1</sup> In questa e nelle note successive indicherò per semplicità l'opera oggetto di questo contributo solo con *Weimar*.

<sup>2</sup> *Weimar*, 13.

<sup>3</sup> *Weimar*, 14.

profili disciplinati dalla Carta costituzionale, quanto alla ricerca dei fattori che di quell'esperienza avrebbero fin da subito ipotizzato il futuro.

La tesi di fondo del libro è che «l'affermarsi dell'individualismo, prima borghese, poi generico, è la causa fondamentale della crisi della civiltà europea, crisi di cui Weimar è un episodio, una tappa, ma una tappa emblematica della posta in gioco»<sup>4</sup>. Tutto ciò sulla base della convinzione che «l'individuo ha senso solo nella comunità, così come la comunità va salvaguardata se, *inter alia*, protegge lo sviluppo dell'individualità»<sup>5</sup>. Viceversa, la Costituzione weimariana sarebbe stata viziata da un approccio astratto evidenziato in primo luogo dalla mancanza di un collegamento con lo Stato visto quale proiezione di una dimensione politica insuscettibile di essere risolta nella mera legalità ed imprescindibile per una corretta comprensione della realtà sociale, per cui essa risulterebbe «da un lato slegata dai bisogni concreti del momento, che avrebbero voluto un testo meno prolisso e più attento alla concreta necessità di una costituzione adeguata alla difesa della repubblica contro il bolscevismo, dall'altro ideologica e velleitaria, una forma che non era veramente tale perché priva di un suo proprio contenuto»<sup>6</sup>.

Pertanto, ampio spazio viene dedicato alla ricostruzione del contesto nel quale quella vicenda si sviluppò, atteso che «per comprendere Weimar sarebbe più opportuno studiare la sua vita culturale che le sue forme istituzionali, perché è nella società civile, nelle piazze, nei cabaret, nei caffè che si gioca il confronto e specificamente là dove la distinzione tra *Gemeinschaft* e *Gesellschaft* cessa di essere una distinzione idealtipica e si fa reale»<sup>7</sup>.

## § 2. – *Il clima culturale*

Su tale sfondo, Carrino traccia un quadro molto accurato della dottrina tedesca del primo Novecento, facendo leva sulla convinzione che «non è possibile [...] capire Weimar senza conoscere i progressi di un dibattito che si era già di fatto sviluppato lungo linee che sono le stesse che agiteranno lo spirito della costituzione: individualismo e comunitarismo, tecnica e cultura, società e comunità e così via, fino alla decisiva antitesi tra *Kultur* e *Zivilisation*, che Thomas Mann, dopo averla rielaborata nelle sue *Betrachtungen*, sembrerà ritenere superata con la democrazia della costituzione, in un famoso discorso del 1922»<sup>8</sup>. E la chiave di lettura sottesa ad una simile operazione risiede nell'idea che sussista un nesso stretto tra concezioni del diritto e concezioni del mondo, per cui il senso delle une si coglie pienamente soltanto tenendo conto delle altre.

<sup>4</sup> *Weimar*, 36.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Weimar*, 50.

<sup>7</sup> *Weimar*, 360.

<sup>8</sup> *Weimar*, 108.



In proposito, il momento di avvio dell'indagine viene individuato nell'elaborazione teorica di Gerber e segnatamente nell'inscindibile penetrazione tra popolo e Stato da essa prospettata in chiave positivista. Secondo Carrino, qui sarebbe già racchiusa «tutta l'evoluzione successiva del pensiero giuridico tedesco, da von Seydel a Laband a Gierke, Jellinek [...]: da un lato partirà infatti la linea "formalistica", che troverà in Laband prima e in Kelsen poi i suoi due massimi rappresentanti, dall'altro si svilupperanno o le teorie individualistico-"organiciste" (Gierke, Preuß) o le teorie socialiste fondate sull'idea della lotta di classe»<sup>9</sup>.

In particolare, Laband viene «considerato il principale teorico dello Stato di diritto quale Stato delle leggi, Stato legislativo», attraverso il quale nel II *Reich* si intende «dare una risposta al tumulto della società e ai bisogni sempre più vocianti del mondo conflittuale del capitalismo dilagante»<sup>10</sup>. Esigenza, questa, rispetto alla quale esso sarebbe però una soluzione contingente, condizionata all'opera di mediazione svolta da Bismarck, rivelando la natura, in ultima analisi, politica del metodo labandiano. Così come, peraltro, risulterebbe insoddisfacente la tesi di Gierke, che, «contro l'individualismo borghese, sottolinea l'importanza della comunità e si richiama alla filosofia per fondare il primato del tutto sulla parte, senonché questo tutto è un tutto effettivamente già disgregato e non basta certo una prospettiva filosofica a ricomporlo»<sup>11</sup>.

Entrambi gli studiosi, quindi, sia pure per ragioni e da prospettive completamente diverse, non sarebbero riusciti a superare la contraddizione tra la dimensione soggettiva e quella collettiva insita nella modernità e sottesa pure alla teoria dei due lati dello Stato di Jellinek, che «in realtà la riporta ad un livello dottrinale senza veramente risolverla»<sup>12</sup>. E neanche l'analisi di Weber – che riconosce il ruolo della forza come elemento strutturale dello Stato e non si pone perciò in un'ottica meramente soggettiva riaffermando il principio di autorità – viene ritenuta capace di offrire una soluzione efficace, in quanto prevedeva la presenza di un ceto politico capace di esprimere una «leadership autorevole in grado di tenere a bada sia le esigenze dell'economico sia le contraddizioni del politico parlamentaristico»<sup>13</sup> mentre «la borghesia tedesca si lasciò travolgere dalla paura: innanzitutto dalla paura, pur legittima, verso il bolscevismo avanzante, ma la paura non suscitò le energie e l'intelligenza sufficienti per arginare la deriva»<sup>14</sup>.

Più in generale, poi, l'irrisolta antinomia tra individualismo e comunitarismo che avrebbe caratterizzato la fase di Weimar sarebbe stata anticipata nell'ambito della filosofia del diritto, rilanciata agli inizi del Novecento

<sup>9</sup> *Weimar*, 57-58.

<sup>10</sup> *Weimar*, 74.

<sup>11</sup> *Weimar*, 84.

<sup>12</sup> *Weimar*, 90.

<sup>13</sup> *Weimar*, 101.

<sup>14</sup> *Weimar*, 97-98.

all'interno di una più generale ripresa degli studi filosofici nella direzione «di una chiarificazione dei fondamenti del processo di conoscenza, un processo che in Germania si svolge sulle linee del neokantismo e della filosofia idealista, ma che comincia già a muoversi anche verso lidi diversi, dalla fenomenologia al pragmatismo a quello che verrà poi definito "empirismo logico"»<sup>15</sup>. Con un approccio che comunque supera il tentativo del vetero positivismo ottocentesco «di risolvere il problema del conflitto tra individuo e comunità di fatto aggirando la questione e semplicemente annullando uno dei termini, in sostanza la comunità in sociologia e in filosofia il Sollen, riportando ogni discorso possibile al dato empirico, alla datità delle cose, che si tratti del naturalismo o dello storicismo»<sup>16</sup>.

In questo quadro, Carrino prende innanzitutto in esame la corrente del neokantismo, ripercorrendo il tragitto intellettuale di Emil Lask e di Hermann Cohen, la cui elaborazione considera un punto di riferimento fondamentale per la Costituzione di Weimar «non certo, come forse ha pure detto qualcuno, in quanto filosofia "ebraica", ma in quanto filosofia del generico, della morale autonoma, dell'umano in senso astratto, di ciò che viene sottratto alla sua origine, non l'origine puramente logica dell'etica e della epistemologia di Cohen, ma l'origine storica, determinata, che ogni popolo ha pur quando una certa sua "coscienza" pubblica gli si oppone in nome dell'universalismo»<sup>17</sup>. E sempre nella medesima prospettiva filosofica viene ricostruito il pensiero di Rudolf Stammer e di Ernst Cassirer, tra l'altro ricordando come il secondo abbia difeso la Costituzione di Weimar sostenendone la rispondenza allo spirito tedesco poiché sarebbe stata «alimentata dalle sue forze più originali: da quelle della filosofia idealistica»<sup>18</sup> per arrivare a quello di Gustav Radbruch, che della Repubblica di Weimar fu, tra l'altro, Ministro della giustizia.

Sull'altro versante, l'attenzione si rivolge invece alle teorie neohegeliane ed alle critiche dalle stesse rivolte al neokantismo. Su tale direttrice l'Autore colloca, in primo luogo, Erich Kaufmann, al quale il neokantismo non «pare più essere il contro-polo della sociologia marxista e del materialismo, ma, in qualche modo, una figura che si muove su un terreno comune ad ogni empirismo disgregatore dell'intero. Perciò la sua metafisica non è una semplice metafisica giusnaturalistica, ma vuole essere una nuova metafisica attenta all'"essenza" delle cose in una prospettiva (genericamente) neohegeliana (e, per altri versi, istituzionalistica)»<sup>19</sup>. E nella medesima traccia si segnala il ruolo svolto, in maniera ancora più netta, da Julius Binder, ritenuto il fondatore del neohegelismo, che sviluppò fino ad aderire – sebbene con qualche discrasia sul piano concettuale – al nazionalsocialismo.

<sup>15</sup> *Weimar*, 126.

<sup>16</sup> *Weimar*, 111.

<sup>17</sup> *Weimar*, 143.

<sup>18</sup> *Weimar*, 165.

<sup>19</sup> *Weimar*, 177.

La ripresa della dialettica hegeliana in funzione polemica rispetto al neokantismo, per molti versi all'origine della democrazia weimariana, oltre che nelle correnti del neohegelismo si esprime però anche sul fronte opposto dell'area culturale di sinistra, configurata da Carrino attraverso l'analisi delle tesi sviluppate in quegli anni da Georg Lukács, Karl Korsch e, sia pure in misura minore, Hermann Heller. In particolare, «l'idea di una legittimazione non strumentale è estranea al marxismo [...]». Il proletariato, più che conquistare lo Stato esistente attraverso il partito politico, costruisce il "suo Stato" contro lo Stato del capitalismo e della borghesia»<sup>20</sup>. Tant'è che «la teoria marxista dello Stato non può, a Weimar, agire se non in modo rivoluzionario e di fatto non è un caso che il Partito comunista fu spesso, oggettivamente, alleato dei nazionalsocialisti, al punto che Hitler dovette muoversi anche per evitare che tra le due parti vi fosse una eccessiva omogeneità di azione»<sup>21</sup>.

Ancora, lo Stato di diritto è altresì il bersaglio polemico degli intellettuali riconducibili nell'alveo di quella che Carrino definisce la "rivoluzione conservatrice", a cominciare da Oswald Spengler, il quale riafferma la concretezza del fenomeno giuridico sostenendo, tra l'altro, che «la vera, "autentica", costituzione è data dall'esistenza di un popolo, non da ciò che viene scritto in una legge, che è soltanto il prodotto contingente di una volontà arbitraria»<sup>22</sup>. Ugualmente, per Ernst Jünger «l'epoca del dominio apparente dello Stato legislativo liberale toglie senso e significato alle cose, alla vita, al mondo. [...] Ciò che resta è un ordine astratto, dove la trasformazione di tutti i vincoli di responsabilità "in rapporti contrattuali con possibilità di rescissione" propri dello Stato di diritto nutre l'avvento del nichilismo»<sup>23</sup>. E nella medesima prospettiva si collocano pure la riflessione di Rudolf Smend, di cui si ricorda l'interesse per il fascismo quale esempio di integrazione modernamente intesa e la distinzione tra il diritto costituzionale e costituzione, vista come «l'ordine legittimo della comunità che sta dietro il diritto positivo»<sup>24</sup>, e quella di Othmar Spann, che ricollega l'autonomia dello Stato al suo essere «Stato di cultura e non Stato "minimo", guardiano notturno»<sup>25</sup>.

### § 3. - *Hans Kelsen e Carl Schmitt: il paradigma di una contrapposizione*

Dopo aver ripercorso i tratti fondamentali della cultura giusfilosofica tra le due guerre, Carrino si focalizza sui due studiosi forse più emblematici di un dibattito che si svolse negli anni tra le due guerre ponendo – in certa misura – le basi per molti degli sviluppi intervenuti nella seconda metà del Novecento, Hans Kelsen e Carl Schmitt.

<sup>20</sup> *Weimar*, 203.

<sup>21</sup> *Weimar*, 204.

<sup>22</sup> *Weimar*, 233-234.

<sup>23</sup> *Weimar*, 239.

<sup>24</sup> *Weimar*, 244.

<sup>25</sup> *Weimar*, 251.

Per quanto concerne il primo, si sottolinea che la sua, «quale elaborazione giuridico-politica della filosofia neokantiana di Marburgo, può in effetti essere considerata come la dottrina che più di altre esprime il significato ideologico profondo della costituzione di Weimar»<sup>26</sup>. Più nello specifico, si pone in luce come Kelsen – anche sulla scorta del contributo di Ernst Cassirer sul «significato demitizzante del concetto di funzione contrapposto ad ogni approccio sostanzializzante in epistemologia»<sup>27</sup> – sia pervenuto ad una ricostruzione del fenomeno giuridico in termini meramente formali, prescindendo dai contenuti di volta in volta assunti dalle norme. Con l'effetto di porre la premessa necessaria per un relativismo dei valori che, a differenza di quanto accade in Weber, «non richiede una decisione, ma si auto-legittima nella proceduralità delle forme, nella legittimità della funzione di contro alla illegittimità, dichiarata tale dalla scienza moderna, di ogni sostanza, a partire dalla sostanza del monarca»<sup>28</sup>.

Tuttavia, Carrino, riprendendo un rilievo già svolto in altra sede<sup>29</sup> e in coerenza con l'impostazione generale evidenziata sopra, volta a rimarcare la matrice ideologica dei diversi orientamenti, attribuisce all'asserita "neutralità" della dottrina pura del diritto una matrice ben precisa, sostenendo che il suo formalismo non sia «veramente "vuoto", come pure esso stesso pretende di essere, ma, proprio per la sua "vuotezza", carico di significati materiali e di ambizione politica. In esso e per esso emerge in primo piano il progetto globale dell'umanità moderna secolarizzata di una fondazione razionalistica e illuministica della società verso la liberazione da ogni presupposto metafisico, trascendente»<sup>30</sup>. Sicché la teoria in questione – nel quadro di un modello di democrazia pluralistica congeniale agli ideali della borghesia liberale – proporrebbe una visione «pur sempre morale», anzi procederebbe «ad un tentativo di fondare l'etica stessa – un'etica per così dire "debole" – sulla verità della scienza moderna. Questa etica "debole" è anche legittimità ed è l'etica della legalità e della giustizia trasformatasi, da "principio che garantisce la felicità individuale di tutti i soggetti, in un ordinamento sociale che protegge certi interessi socialmente riconosciuti meritevoli di protezione"»<sup>31</sup>. E proprio qui sarebbe da rinvenire «la debolezza di Weimar, della sua democrazia e della sua costituzione, nell'essere forma e non contenuto, nell'aver abbandonato al conflitto sociale la sua legittimità e quindi nell'aver abdicato ad una sua legittimità contenutistica»<sup>32</sup>.

Per contro, si sottolinea lo stretto collegamento della posizione di Schmitt con la realtà storico-sociale, in virtù del quale il diritto viene considerato «un fenomeno culturale complesso, che ha a che fare con la vita con-

<sup>26</sup> *Weimar*, 257.

<sup>27</sup> *Weimar*, 255.

<sup>28</sup> *Weimar*, 257.

<sup>29</sup> A. CARRINO, *La Costituzione come decisione*, Milano, Mimesis, 2019, 70.

<sup>30</sup> *Weimar*, 259.

<sup>31</sup> *Weimar*, 261.

<sup>32</sup> *Weimar*, 265.

creta di un popolo, con il suo *Geist* quale si è manifestato nell'esperienza»<sup>33</sup>. In particolare, sulla base di tale presupposto si individuano due concetti di Costituzione, distinguendo la *Konstitution*, intesa quale "legge delle leggi", dalla *Verfassung*, identificata con l'ordine impostosi in un determinato momento, e riconoscendo la priorità della seconda sulla prima, e cioè dell'elemento politico su quello giuridico-formale. Priorità che conduce Schmitt a ritenere superata dai fatti la Costituzione di Weimar in quanto lo Stato di diritto liberale «si regge nella misura in cui la rappresentanza è una rappresentanza omogenea, [...] nel senso che il rapporto tra rappresentato e rappresentante è un rapporto di identità, in questo caso di classe, come nella fase censitaria [...], quando il "corpo elettorale" era una frazione minima della popolazione»<sup>34</sup> mentre quando nella società si moltiplicano le divisioni ed i conflitti esso «diventa una sovrastruttura ideologica, che semplicemente copre i contrasti e le lotte per il potere ed anzi rende impossibile allo Stato di svolgere la sua nuova funzione, di assolvere ai suoi nuovi compiti, che sono quelli di risolvere i nuovi problemi, specie di natura economica, che l'avvento delle masse pone allo Stato medesimo»<sup>35</sup>.

Dopodiché, è ben vero che una simile impostazione ha condotto Schmitt a riconoscere nei fascismi la realizzazione della sua idea di politica integrale fino ad aderire al nazismo, ma sul punto Carrino chiarisce che in realtà egli «cercò, prima del 1933, di salvare Weimar (era di fatto molto vicino al generale von Schleicher, che Hitler avrebbe fatto assassinare nel 1934, nella notte dei lunghi coltelli), sia dalla minaccia bolscevica sia anche da quella nazista»<sup>36</sup>, ritenendo che non possa essere liquidato con un giudizio sommario incentrato esclusivamente sulle scelte che fece dopo l'avvento del III Reich. Anzi, sostiene che «la posizione di Schmitt negli anni di Weimar, pur nella sua posizione critica verso il liberalismo e il parlamentarismo, era tutt'altro che incline ad una deriva totalitaria. La democrazia autoritaria da lui propugnata avrebbe in realtà salvato la repubblica ed evitato la tragedia del 1933»<sup>37</sup>.

#### § 4. - Una costituzione "postuma" e compromissoria

Se la debolezza della Costituzione di Weimar può essere considerata il riflesso delle incertezze riscontrabili nella cultura ad essa coeva, nell'analisi di Carrino essa trova anche riscontro nella mancanza di una solida base sociale di riferimento, nella misura in cui si tratta di una Costituzione "postuma", rispondente all'ideologia di una borghesia liberale ormai non più egemone di fronte all'avanzare sempre più pressante delle istanze

<sup>33</sup> *Weimar*, 271.

<sup>34</sup> *Weimar*, 276.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Weimar*, 277.

<sup>37</sup> *Weimar*, 286.

dei ceti popolari. Il che sarebbe a sua volta all'origine della contraddizione che ne costituirebbe il tratto tipico, come attesterebbero le incongruenze riscontrabili nelle posizioni assunte da Franz Neumann e Carl Schmitt sulla portata dei diritti fondamentali. L'uno, infatti, sosteneva il primato della Costituzione sullo Stato ma attribuiva al Parlamento «la possibilità di agire anche sui diritti, ovviamente quelli borghesi (*in primis* la proprietà)» e «così facendo egli era costretto a ritenere appunto disponibili tutti i diritti, che in tal modo cessavano di essere “fondamentali”»<sup>38</sup>. L'altro, dal canto suo, era convinto che i diritti fossero indisponibili in quanto pre-statali però in tal modo finiva per considerare «diritto vigente, immediatamente vigente, anche i diritti fondamentali in ambito economico, i quali sono intesi a trasformare lo Stato di diritto in Stato sociale»<sup>39</sup>, con la conseguenza di mettere la Costituzione «a disposizione dei suoi propri nemici»<sup>40</sup>. Discorso, questo, che troverebbe riscontro pure negli «scritti del suo principale redattore ed anche autore, il giurista Hugo Preuß, liberale di sinistra ed ebreo, vagamente influenzato dalla filosofia neokantiana e dal suo relativismo antimetafisico, uomo di indubbia sensibilità, [...] ma privo di quel senso per la politica e la conflittualità che in un'epoca invece segnata proprio da queste sarebbe stato necessario al massimo»<sup>41</sup>.

Del resto, oltre che “in ritardo” la Costituzione di Weimar sarebbe stata altresì incompiuta, perché non vi fu il tempo per accompagnare «il passaggio dall'Impero alla Repubblica attraverso la tragedia della sconfitta e poi della pace imposta»<sup>42</sup>, e allogena, in quanto costruita sul modello «delle democrazie anglo-americane, nel cui nome viene riunita la classe media spaventata dall'alternativa bolscevica»<sup>43</sup>, con l'effetto di creare una netta discontinuità rispetto alla tradizione del II *Reich* giudicata deleteria da Carrino. «In tal modo Preuß viene incontro ai timori della borghesia tedesca, di cui era e voleva essere esponente, ma di una borghesia incapace di progettare un suo proprio, specificamente tedesco, modello di Stato nuovo. La crisi della Repubblica di Weimar è allora inscritta proprio nella sua genesi; le sue debolezze sono le stesse di una classe sociale che affacciata in ritardo sulla scena politica (si ricordino i giudizi di Marx) se ne ritrae spaventata, fundamentalmente irrigidita nella sua “impoliticità”»<sup>44</sup>.

Più in profondità, poi, le incertezze rinvenibili a tutti i livelli nel periodo tra le due guerre in Germania vengono ricondotte alla disgregazione intervenuta sul piano etico, rispetto alla quale il formalismo giuridico sarebbe stato una risposta del tutto insufficiente ed «incapace di regolare i rapporti materiali, sociali, politici, economici, religiosi»<sup>45</sup>. Vi sarebbe

<sup>38</sup> *Weimar*, 290.

<sup>39</sup> *Weimar*, 291.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> *Weimar*, 293.

<sup>42</sup> *Weimar*, 306.

<sup>43</sup> *Weimar*, 308.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> *Weimar*, 309.

stato, cioè, uno «scivolamento verso una dominante astrattezza formale, che pensa di poter costruire una *polis* attraverso il diritto moralizzato e la legge astratta, mentre diritto e legge presuppongono per la loro validità una *polis* già eticamente strutturata»<sup>46</sup>. E il luogo di emersione principale di una situazione del genere sarebbe da rinvenire appunto nella materia dei diritti, vista quale cartina di tornasole delle contraddizioni insite nell'intero impianto costituzionale.

In primo luogo, si pone il problema della loro natura, relativamente al quale Carrino ritiene che fossero «in parte diritto, in parte dei principi programmatici», sicché specialmente i diritti sociali, «in quanto programma per l'attività del legislatore [...] erano oggetto di conflitto tra le parti, fuori e dentro il *Reichstag*»<sup>47</sup>, dando luogo ad una «lotta per il fondamento della repubblica democratica, un fondamento dunque dichiarato e conosciuto come instabile, mobile, a disposizione. A disposizione del legislatore [...] ma di un legislatore che per la sua composizione elettorale è incerto, debole. Le legislature durano poco, ventidue governi in 14 anni, non hanno il tempo di decidere e vengono sostituite»<sup>48</sup>. Ma pure i diritti della tradizione liberale – sebbene ne venisse riaffermata l'immediata vigenza – dovettero fare i conti con l'«urto delle forze politiche che si richiamavano al marxismo o anche al bolscevismo sovietico»<sup>49</sup> e quindi andarono soggetti ad interpretazioni ed applicazioni variabili in relazione alle differenti sensibilità politiche. Tutto ciò nella misura in cui «la seconda parte della costituzione di Weimar, quella appunto dedicata ai diritti e agli obblighi, rappresentò un compromesso, ma non un compromesso positivo, quanto piuttosto un "compromesso dilatorio", per citare Schmitt, una sovrapposizione meccanica dei più differenti modelli sociali al tempo immaginabili, quello liberale, quello dello Stato di diritto, quello democratico, quello dello Stato sociale»<sup>50</sup>.

## § 5. – *La lezione di Weimar*

Qual è, secondo Carrino, la lezione di Weimar? La risposta è complessa e si ricollega alle posizioni che l'Autore ha già espresso in altre sedi (da ultimo, nel suo saggio *La Costituzione come decisione*).

Un primo versante riguarda la forma di governo, relativamente alla quale si osserva che «lo Stato che si organizza con la nuova costituzione repubblicana non è già più lo Stato "monoclasse" delle monarchie costituzionali o della III Repubblica francese, ma, anche in Germania, uno Stato oramai invaso dal conflitto di classe, uno Stato in sé frammentato, disgre-

<sup>46</sup> *Weimar*, 310-311.

<sup>47</sup> *Weimar*, 313.

<sup>48</sup> *Weimar*, 314-315.

<sup>49</sup> *Weimar*, 324.

<sup>50</sup> *Weimar*, 327.

gato, incapace di orientare la politica in una direzione univoca»<sup>51</sup>, per cui si pone il problema di come gestire un pluralismo spesso conflittuale. Più nel dettaglio, si mette in luce l'inadeguatezza del sistema elettorale proporzionale in uso dal 1918 al 1933, che avrebbe reso il Parlamento inefficiente ed incapace di svolgere adeguatamente la sua funzione. Infatti, «il parlamentarismo non regge, almeno nelle società pluralizzate, dove è necessaria una decisione coesa che sappia garantire al tempo stesso i diritti della governamentalità e quelli dell'opposizione. Weimar parla esattamente contro il parlamentarismo ed è in effetti la sua lezione attuale, specie se si prende in considerazione non solo il sistema proporzionale ma il tipo di sistema proporzionale introdotto legislativamente ad un certo punto, ovvero la scelta dei candidati da parte delle segreterie dei partiti senza che i candidati avessero alcun legame concreto e pratico con il territorio e le persone che lì vivevano»<sup>52</sup>.

Si tratta di problematiche di grandissima attualità anche per il nostro Paese, basti solo pensare ai continui interventi a cui è andata soggetta, con le modalità più diverse (dai *referendum*, alle riforme parlamentari, alle sentenze della Corte costituzionale), la legislazione italiana sul tema negli ultimi decenni.<sup>53</sup> E rispetto ad esse non fu un argine sufficiente la previsione dell'art. 48 della Costituzione di Weimar, che attribuiva al Presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini poteri eccezionali al fine di ristabilire l'ordine e la sicurezza pubblica. Anzi, essa sarebbe stata messa al servizio «non dell'eccezione, ma della normalità»<sup>54</sup>, dando luogo ad una modalità di governo alternativa a quella ordinaria in quanto svincolata dal rapporto col Parlamento e divenendo a sua volta uno strumento di lotta politica, sebbene Carrino ritenga che non sia stata – come pure si sostiene da più parti – una delle cause della fine di Weimar, che andrebbero ricercate piuttosto nelle molteplici incongruenze del sistema nel suo complesso.

Tale piano di osservazione trova poi le sue ragioni ultime su un diverso livello di analisi, che potremmo ricondurre al concetto di forma di Stato. Segnatamente, il punto di partenza del ragionamento può essere identificato nella contrapposizione, ripetutamente segnalata nel corso del saggio, «tra individualismo e comunitarismo (fondamentale pur nelle differenti forme che l'uno e l'altro hanno assunto nel tempo), la quale è una contraddizione insolubile nella modernità, dominata da quella che Karl Polanyi chiamò la “grande trasformazione”, ovvero il fuoriuscire dell'economico da fattore tra altri, anche quando importante e preponderante rispetto a tutti gli altri, a fattore a sé stante, fornito di una sua vita indipendente da tutti gli altri momenti della vita associata. L'avvento del capitali-

<sup>51</sup> *Weimar*, 338.

<sup>52</sup> *Weimar*, 341.

<sup>53</sup> Per una ricostruzione dell'evoluzione più recente della disciplina elettorale in Italia sia consentito rinviare a L. VESPIGNANI, *Le doglie del sistema elettorale. Qualche spunto di riflessione a partire da un libro di Ludovico Mazzaroli*, in *Lo Stato*, 13/2019, 425 ss.

<sup>54</sup> *Weimar*, 346.



simo è esattamente questo processo di subordinazione della vita ai bisogni e alle esigenze del capitale, che si associa direi *naturaliter* al predominio dell'ideologia individualista»<sup>55</sup>.

Qui risiederebbe il substrato socio-economico alla base della concettualizzazione dello Stato di diritto, che appunto in nome della tutela dell'individuo e delle sue libertà avrebbe inteso neutralizzare l'elemento autoritario insito nella figura statale, mettendo in discussione «i concetti classici del diritto pubblico europeo, a partire da quello di sovranità»<sup>56</sup>. Tuttavia, per Carrino «lo Stato di diritto e il suo fondamento, il principio di legalità, non esauriscono [...] la statualità nelle sue varie configurazioni, [...] lo Stato non è riducibile ad amministrazione, essendo in quanto forma del Politico qualcosa di più ampio [...]. Il principio di legalità può essere considerato in astratto, ma in questo caso ha valore solo ideologico e forse finanche moralistico, mentre giuridicamente esso ha senso se e solo se dietro la "conformità alla legge" c'è un sistema politico che ne garantisce l'attuabilità secondo principi ed interessi generali»<sup>57</sup>. E la cartina di tornasole di una simile discrepanza sarebbe proprio nella concezione dei diritti fondamentali di cui si è dato conto sopra, con un errore che si ripeterebbe «oggi nelle democrazie parlamentari dell'Occidente europeo, dove si assiste non a caso al naufragio di società fondate nemmeno più sui diritti fondamentali, che pure se non sono solo programmi richiamano diritti universali, ma immediatamente su presunte "carte di diritti umani" che vogliono valere immediatamente sugli e negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati»<sup>58</sup>.

In una angolazione del genere, nella parabola di Weimar si possono già intravedere le premesse di molte delle questioni che sono oggetto del dibattito (non solo giuridico) contemporaneo. Ad esempio, il tema del populismo<sup>59</sup>, in qualche misura, si ricollega alla crisi della rappresentanza emersa nella Germania degli anni Venti e Trenta, tenuto conto che lo stesso Preuß «aveva avanzato delle proposte fondate sull'educazione del popolo alle forme giuridico-politiche rinnovate»<sup>60</sup>. Allo stesso modo in cui, per venire alla stretta attualità, sul lato dei diritti fondamentali la gestione dell'epidemia di coronavirus ha messo in primo piano la tensione esistente tra la dimensione individuale e quella comunitaria, comportando l'apposizione di vincoli assai penetranti ad alcune libertà considerate inviolabili dal pensiero liberale in vista della tutela dell'interesse collettivo alla salute<sup>61</sup>.

<sup>55</sup> Weimar, 370.

<sup>56</sup> Weimar, 337.

<sup>57</sup> Weimar, 317-318.

<sup>58</sup> Weimar, 361.

<sup>59</sup> Sul tema del populismo cfr. da ultimo, tra gli altri, M. BARBERIS, *Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia*, Milano, Chiarelettere, 2020 e M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Modena, Mucchi, 2019.

<sup>60</sup> Weimar, 303.

<sup>61</sup> Cfr., *ex multis*, I. MASSA PINTO, *Il diritto costituzionale di fronte all'emergenza COVID-19: la costituzione in senso funzionale e la (in)consapevolezza delle tendenze autodistruttive del siste-*

Senza dubbio, il momento storico è molto delicato e le categorie giurispubblicistiche del liberalismo classico stanno mostrando una serie di limiti (che per Carrino sono in realtà soltanto la conseguenza di un difetto genetico) circa la loro capacità di garantire un ordinato funzionamento delle società a cui vengono applicate. Nondimeno, occorre avere presente che, se si accetta l'idea secondo la quale lo Stato di diritto «è il presupposto non solo storico ma giuridico dello stato democratico»<sup>62</sup> il loro abbandono implica un profondo ripensamento sullo stesso concetto di democrazia. Ed in mancanza di alternative compiutamente delineate il rischio è quello di scivolare verso modalità di organizzazione istituzionale di segno autoritario, a loro volta non prive di consistenti controindicazioni, come la storia recente ha purtroppo evidenziato. È quanto mai necessario, allora, ricercare soluzioni efficaci e praticabili ed in tale direzione il libro di Carrino risulta di grande utilità, fornendo, attraverso l'esposizione di un punto di vista non convenzionale e ampiamente documentato, un riferimento importante per una riflessione che intenda assumere un respiro largo, cercando di affrontare i problemi nella loro complessità.

### *Abstract*

The contribution reviews an essay by Agostino Carrino on the Weimar Constitution. More specifically, the author's wide-ranging reconstruction of the doctrine contemporary to the republican experience that preceded the advent of Nazism is reviewed, focusing on what is considered the lesson of that experience as regards both the concrete functioning and the ideal premises of contemporary democracies.

---

ma, in *Lo Stato*, 14/2020, 328 ss., dove si afferma che «sono le tragedie a livello planetario (povertà, guerra di aggressione, razzismo dilagante, devastazioni ambientali...) che possono mettere in moto un possibile circolo virtuoso che promuova quel conflitto che impone di essere concluso con un accordo intorno a principi fondamentali, accordo che richiede soggetti collettivi».

<sup>62</sup> N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 1991, 7.

## Saggi

- ROBERTO BORRELLO, *La comunicazione politica in transizione e la persistente centralità della par condicio radiotelevisiva*
- AUGUSTO CERRI, *Appunti per una storia della giurisdizione costituzionale in Italia. Parte seconda*
- PIERLUIGI CHIASSONI, *Una teoria dei principi*
- CLAUDIO LUZZATI, *Il nodo di Kelsen. Ancora liberali nonostante tutto*
- FRANCESCO RIMOLI, *Emergenza e adattamento sistemico. Sui limiti di resilienza degli ordinamenti democratici. Parte seconda*
- ANTONIO RUGGERI, *La metamorfosi della giustizia costituzionale in Italia*

## Materiali

- FEDERICO PEDRINI, *Sul "giuspositivismo giudiziario": un colloquio ritrovato con Klaus Adomeit*
- KLAUS ADOMEIT, *Il giuspositivismo nel pensiero di Hans Kelsen e di Gustav Radbruch*
- ANTONINO SCALONE, *Sistema presidenziale o riforma della Costituzione? Carl Schmitt nel crepuscolo di Weimar*
- CARL SCHMITT, *La situazione politica in Germania*

## Interventi, Note e Discussioni

- PAOLO COLOMBO, *Beni pubblici, pubblico interesse e tutela dei creditori*
- MATTEO COSULICH, *La legislazione elettorale trentina, indice della speciale autonomia provinciale*
- ALBERTO MELLONI, SALVATORE MILAZZO, *Considerazioni e prospettive storico-giuridiche sul recente accordo Santa Sede - Italia in materia di riconoscimento dei titoli ecclesiastici*
- VALERIA PIERGIGLI, *La Spagna e la pandemia. Riflessioni interlocutorie sulla costituzionalità della dichiarazione dell'estado de alarma*
- ANTONINO SCALONE, *La residenza protratta e il fantasma della comunità (a proposito della sentenza 44/2020 della Corte Costituzionale)*
- FRANCO GAETANO SCOCA, *I dispacci tanucciani del 1774 tra assolutismo e illuminismo*
- ELISA VALERIANI, *L'efficacia dell'azione commissariale in emergenza*

## Cronache extravaganti

- TECLA MAZZARESE, *Un ciclo di incontri durante la rapida successione dei primi interventi normativi di contrasto alla pandemia. Un'introduzione*
- TECLA MAZZARESE, *Covid-19 e interventi giuridici per arginarne il contagio. Un groviglio di problemi dei quali tentare un inventario*
- PAOLA PAROLARI, *Contenimento della pandemia e violenza domestica. Aspetti da non sottovalutare*
- ALESSANDRA SCIURBA, *Emergenza sanitaria, (in)sicurezza e interventi governativi in materia di immigrazione in Italia*
- EMILIO SANTORO, *Pandemia e carcere. Lezioni per il futuro*
- LORIANA ZANUTTIGH, *Atti e strumenti di regolazione dell'emergenza e giusto processo*
- MARIO DOGLIANI, *Covid 19 e interventi giuridici per arginare il contagio. Quale ruolo ha giocato la teoria dei diritti fondamentali?*

## Maestri del Novecento

- GAETANO AZZARITI, *Il partigiano Gianni. In ricordo di Gianni Ferrara*
- ALIS VIGNUDELLI, *Gianni Ferrara, uno scienziato militante dai grandi sentimenti*
- MIRYAM IACOMETTI, *Paolo Biscaretti di Ruffia: il percorso di un costituzionalista e comparatista*
- TOMMASO EDOARDO FROSINI, *Era mio padre. Vittorio Frosini giureconsulto e umanista*

## Nel cortile del banano

### Recensioni

- AGOSTINO CARRINO, *L'altro impero. Max Weber e il lavoro intellettuale come professione*
- ENRICO DICCIOTTI, *Interpretazione senza verità?*
- Lo scetticismo interpretativo in un libro di Pierluigi Chiassoni*
- ANNA MARIA NICO, *Agevolazioni fiscali, trasparenza e diritti sociali*
- ANTONIO RIVIEZZO, *La costituzione dello stato*
- LUCA VESPIGNANI, *L'oro del Reno. La Costituzione di Weimar come banco di prova della democrazia liberale*

### Schede bibliografiche